



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr.ssa Linda Pattonelli	Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] tra le parti:

ATTORE

PARTE

cf [REDACTED]

- difesa: avv. CORRADO MATTARELLI, cf [REDACTED]
- domicilio: [REDACTED] ROMA presso il difensore
- PEC: [REDACTED]

CONVENUTI

PARTE

cf [REDACTED]

PARTE

cf [REDACTED]

- difesa: avv. [REDACTED] cf [REDACTED]
avv. [REDACTED] cf [REDACTED]
- domicilio: [REDACTED] presso il difensore
- PEC: [REDACTED]

OGGETTO: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali

Decisa nella camera di consiglio del 15/04/2025 sulle seguenti conclusioni:

PARTE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta:

(1) in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. PARTE agli impegni assunti con la lettera del [REDACTED] condannare lo stesso all'adempimento degli stessi e, per l'effetto, condannare lo stesso la pagamento in favore della sig.ra PARTE della somma di Euro [REDACTED] ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, laddove occorra determinata anche in via equitativa, con condanna altresì al pagamento degli interessi legali di mora di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;

(2) in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. PARTE ai rapporti contrattuali e/o extracontrattuali intercorsi con la sig.ra PARTE [REDACTED] condannare lo stesso al risarcimento del danno e, per l'effetto condannare lo stesso la pagamento in favore della sig.ra PARTE della somma di Euro [REDACTED] ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, laddove occorra determinata anche in via equitativa, con condanna altresì al pagamento degli interessi legali di mora di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;

(3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inefficacia ex art. 2901 c.c.

(a) dell'atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] ai nn. [REDACTED] sig. PARTE – spendendo la procura conferitagli della sig.ra PARTE in data [REDACTED] [REDACTED] – ha ceduto in nome e per conto di quest'ultima la totalità delle quote di partecipazione detenute dalla stessa nella società la SOCIETA' s.r.l. in favore della sig.ra PARTE

(b) nonché dell'atto del [REDACTED] autenticato nelle firme dal notaio [REDACTED] ai nn. [REDACTED] ha ceduto la totalità delle quote precedentemente cedutele dalla sig.ra PARTE (ossia il 10% della partecipazione al capitale sociale della la SOCIETA' s.r.l.), in favore del padre, sig. PARTE con ogni conseguente effetto restitutorio e, comunque, declarativo della retrocessa titolarità delle suddette quote in capo alla sig.ra PARTE

(4) in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra PARTE ad essere indennizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., dai sigg.ri PARTE e PARTE per il danno subito e comunque la diminuzione patrimoniale subita dalla prima ed il conseguente arricchimento dei secondi e, per l'effetto condannare gli ultimi:

- in via primaria, a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 2041, comma 1, c.c., e quindi al pagamento della somma di Euro [REDACTED] ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, laddove occorra determinata anche in via equitativa, con condanna altresì al pagamento degli

interessi legali di mora di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della presente domanda al saldo;

- in via secondaria, alla restituzione in natura delle suddette quote, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041, comma 2, c.c., con ogni conseguente effetto restitutorio e, comunque, declarativo della retrocessa titolarità delle suddette quote in capo alla sig.ra PARTE

(5) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze formulate, nonché per l'ammissione di tutte le prove documentali depositate unitamente al presente atto.

PARTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

NEL MERITO: accertato e dichiarato quanto esposto nella narrativa della memoria di costituzione [REDACTED] nell'interesse del convenuto signor PARTE rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali ed oneri accessori di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta delle prove orali per interrogatorio formale e per testi così come articolate nella memoria ex art.183 VI comma n.2) c.p.c. del [REDACTED] di parte convenuta PARTE con i testimoni ivi indicati

Riportandosi integralmente a quanto argomentato nella memoria ex art.183 VI comma n.3) c.p.c. del [REDACTED] di parte convenuta PARTE con riferimento all'irritualità del contenuto delle memorie di parte attrice perché contrarie al dettato normativo dell'art.183 VI comma c.p.c., si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo processuale sia della memoria ex art.183 VI comma n.1) c.p.c. di parte attrice che della successiva memoria ex art.183 VI comma n.2) c.p.c., sempre di parte attrice.

PARTE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

NEL MERITO, in via preliminare: accertato quanto esposto nella narrativa della memoria di costituzione in favore della convenuta signora PARTE del [REDACTED] in riferimento alla domanda di condanna da parte attrice a un obbligo di fare (restituzione/retrocessione della quota di partecipazione nella la SOCIETA' S.r.l.), dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alla signora [REDACTED]

PARTE In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali ed oneri accessori.

NEL MERITO: accertato e dichiarato quanto esposto nella narrativa della memoria di costituzione in favore della convenuta signora PARTE del [REDACTED] rigettarsi tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali ed oneri accessori.

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta delle prove orali per interrogatorio formale e per testi così come articolate nella memoria ex art.183 VI comma n.2) c.p.c. del [REDACTED] di parte convenuta signora PARTE con i testimoni ivi indicati.

Riportandosi integralmente a quanto riportato nella memoria ex art.183 VI comma n.3) c.p.c. del [REDACTED] di parte convenuta PARTE con riferimento all'irritualità del contenuto delle memorie di parte attrice perchè contrarie al dettato normativo dell'art.183 VI comma c.p.c., si insiste nella richiesta di espunzione dal fascicolo processuale sia della memoria ex art.183 VI comma n.1) c.p.c. di parte attrice che della successiva memoria ex art.183 VI comma n.2) c.p.c. sempre di parte attrice.

La lite

PARTE riferisce di aver avviato nel corso degli anni Ottanta un'attività turistico-recettiva in territorio di [REDACTED] nel 1994 conosceva [REDACTED] PARTE imprenditore, con il quale intrecciava una relazione affettiva che la induceva ad accettare le richieste di quest'ultimo – in un primo momento respinte – di condividere l'attività e affidare a lui la gestione dei suoi beni, anche tramite il rilascio di plurime procure; nel 2003 era perciò costituita la la SOCIETA' Srl, nella quale era conferito un casale di proprietà della attrice, partecipata al 90% dal PARTE e al 10% dalla PARTE nel 2010 il matrimonio *medio tempore* contratto tra le parti entrava in crisi e, negli accordi di separazione tra le parti, era pattuito che PARTE avrebbe rilevato le quote della moglie, liquidandole al valore pari al 10% del patrimonio netto della società.

Per l'esecuzione di tali accordi PARTE prima di trasferirsi a [REDACTED] per ricongiungersi alla famiglia d'origine, in data [REDACTED] conferiva procura speciale a PARTE al fine – da lui dichiarato – di evitare la tassazione degli accordi di separazione, PARTE escludeva però la cessione da questi ultimi, promettendo comunque, con missiva del [REDACTED] di liquidarle la quota corrispondendole € [REDACTED] pari al 10% del patrimonio di la SOCIETA'

Nel settembre 2013 era approvato il bilancio della Società, esponente un patrimonio netto positivo per € [REDACTED] talché il valore della quota della PARTE si consolidava nella somma di € [REDACTED] tuttavia, in data [REDACTED] il PARTE avvalendosi della procura rilasciatagli, vendeva le quote della PARTE al prezzo di € [REDACTED] a sua figlia PARTE la quale, [REDACTED] le rivendeva al padre per lo stesso prezzo.

Ciò detto, l'attrice afferma il suo diritto a ricevere il prezzo di € [REDACTED] e chiede:

- I. in tesi: la condanna di PARTE a pagarlo:
 - a. a titolo di adempimento degli impegni assunti e comprovati dalla promessa di pagamento,
 - b. oppure a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del contratto di mandato, o della *negotiorum gestio* (art. 2028-2029 CC), o del mandato di istitutore (art. 2204 e ss. CC),
 - c. o, in via graduata, per responsabilità extracontrattuale;
- II. in subordine:
 - a. la dichiarazione di nullità dell'atto di cessione a [REDACTED] PARTE per assenza di causa, con retrocessione della quota alla originaria titolare,
 - b. il suo annullamento per conflitto di interessi del procuratore, dacché preordinato al riacquisto della stessa da parte sua,
 - c. o ancora, in via graduata, la dichiarazione di inefficacia della cessione ai sensi dell'art. 2901 CC;
- III. in ultima istanza, la condanna dei due convenuti al pagamento dell'indennizzo per arricchimento ingiustificato, oppure alla restituzione della quota.

*

PARTE – riferita in premessa la pendenza di altre cause introdotte dalla PARTE contro di lui avanti al Tribunale di Grosseto – espone che, quando le parti si conobbero, lui lavorava alle dipendenze di una società svizzera, lei invece era imprenditrice ma fortemente indebitata; in virtù della relazione sentimentale instauratasi, fu lui a estinguere vari debiti della moglie e a pagare per lei somme per centinaia di migliaia di euro, di cui lei si riconobbe debitrice, anche per l'acquisto di immobili a [REDACTED]

Venendo ai fatti di causa, il convenuto afferma che la PARTE era proprietaria di parte di un più ampio edificio rustico interamente da ristrutturare [REDACTED] le parti costituirono quindi la 'la SOCIETA' che acquistò l'intero casolare dai vari proprietari delle sue porzioni al prezzo complessivo di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per acquistare l'abitazione che già apparteneva alla PARTE e il relativo terreno ed € [REDACTED] per l'acquisto di un

terreno *in loco* del PARTE nell'atto di compravendita, PARTE dichiarava di aver già ricevuto il pagamento del prezzo, consapevole del riconoscimento di debito che aveva anni addietro firmato e di tutte le ulteriori spese sostenute per lei dal marito.

Costituita la SOCIETA' PARTE non ha mai versato alcuna somma in favore della Società, neppure quella di € [REDACTED] per la sottoscrizione della sua quota di capitale sociale, pagata da lui: il patrimonio netto di € [REDACTED] esistente al [REDACTED] era composto quanto a € [REDACTED] da riserve create con versamenti di PARTE in conto aumento capitale o rinunce da parte sua al rimborso di finanziamenti da lui erogati. In aggiunta, la stessa ha beneficiato per due anni (dal dicembre 2014 al novembre 2016) di un alloggio all'interno di [REDACTED] per il quale era stato stipulato un contratto di locazione al canone annuale di € [REDACTED] che lei non ha mai pagato.

L'unica procura rilasciata dalla PARTE a PARTE attribuisce a lui il potere di vendere la sua quota pari al 10% del capitale sociale, ammontante per l'intero a € [REDACTED] al prezzo ritenuto più congruo.

Tutto ciò, secondo il convenuto, avrebbe come conseguenza l'infondatezza:

- i. della domanda di adempimento, poiché negli accordi di separazione e divorzio non vi è alcun accenno alla cessione della quota di la SOCIETA'
- ii. della domanda di risarcimento per inadempimento, dacché, con la procura a vendere, la PARTE ha conferito al PARTE anche la facoltà di stabilire il prezzo di vendita;
- iii. della domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, anche prescritta;
- iv. della domanda di nullità, avendo gli atti di cessione la loro causa,
- v. della domanda di annullamento, non sussistendone alcun presupposto anche nella considerazione dell'ampiezza della procura rilasciata;
- vi. della domanda revocatoria, anch'essa prescritta;
- vii. della domanda di arricchimento, non avendo l'attrice subito alcun depauperamento, nella considerazione dell'insieme dei rapporti tra le parti, e non avendo ella mai versato in la SOCIETA' alcuna somma; a questo proposito PARTE per l'ipotesi di accoglimento della domanda, ha fatto espressa riserva di agire contro la PARTE in

nome e per conto della Società per ottenere la sua condanna a versare il 10% di tutti i finanziamenti operati.

Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto delle domande e la condanna della attrice ai sensi dell'art. 96 CPC.

*

PARTE chiede il rigetto delle domande nei suoi confronti – e cioè, quelle sopra indicate ai numeri III. e IV. – affermando di non aver mai saputo nulla degli accordi di separazione tra suo padre e la PARTE di aver acquistato la quota al suo valore nominale, non risultando che la PARTE avesse mai effettuato, a favore di la SOCIETA' finanziamenti destinati a riserva di capitale; successivamente, di aver rivenduto la quota al padre, non essendo lei in grado di sostenere la Società finanziariamente.

Con riferimento alle domande (III) di nullità o annullamento della cessione ne eccepisce la genericità e l'infondatezza, essendo il contratto dotato della sua causa e non sussistendo alcuna ragione di invalidità ai sensi degli art. 1395 o 1349 CC; quanto alla revocatoria, ne eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2903 CC.

Infondata sarebbe anche la domanda di arricchimento ingiustificato, dal momento che PARTE ha acquistato e rivenduto in forza di validi contratti; una fattispecie riconducibile all'art. 2041 CC non sarebbe neppure configurabile, ove l'ipotetico arricchimento fosse un effetto indiretto a vantaggio di un terzo dell'esecuzione di un rapporto contrattuale tra le parti PARTE e PARTE l'attrice non avrebbe subito alcuna diminuzione patrimoniale, non avendo mai versato alcuna somma di denaro nella Società; né la convenuta potrebbe restituire una quota che non è più nella sua disponibilità.

PARTE chiede infine la condanna dell'attrice al risarcimento per lite temeraria.

*

Acquisita la documentazione prodotta e respinta ogni altra istanza istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

La decisione

(I) La domanda contro PARTE

PARTE chiede, in tesi, la condanna di PARTE al pagamento della somma di € [REDACTED] a titolo di adempimento, fondando la sua domanda su un insieme – a dire il vero un po' confuso – di titoli:

- un accordo raggiunto in occasione della separazione: *“In tale contesto, le parti avviavano una discussione in merito alla regolamentazione delle condizioni economiche dello scioglimento del matrimonio, da un lato, e dello scioglimento dei rapporti societari, dall'altro lato”*; in relazione a quest'ultimo aspetto, in particolare, *“il sig. PARTE avrebbe “liquidato” le quote di partecipazione nella [la SOCIETA'] s.r.l. di proprietà della sig.ra PARTE facendo conseguire alla stessa un importo pari al 10% (...) del patrimonio netto della società”* (pag. 4 citazione);

- il mandato a vendere: *“le suddette condotte costituiscono anzitutto un inadempimento contrattuale del sig. PARTE al rapporto di mandato”*; *“la cessione delle quote in favore della propria figlia al prezzo irrisorio di Euro [REDACTED] costituisce un inadempimento contrattuale del Procuratore e mandatario”* (pag. 9 citazione);

- il “rapporto” di gestione di affari e/o di institore (ancora a pag. 9);

- la promessa di pagamento sottoscritta dall'ex marito in data [REDACTED] *“accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. PARTE agli impegni assunti con la lettera del [REDACTED] (capo 1 delle conclusioni).*

Tralasciando la *negotiorum gestio* (neppure ipotizzabile, in presenza di un mandato a vendere la quota) e la figura dell'institore (che nulla ha a che fare con la cessione di una partecipazione societaria che non costituisce di per sé attività di impresa), osserva questo Collegio che la considerazione esclusiva del mandato, contenuto nella procura del [REDACTED] non consentirebbe di ravvisare inadempimento alcuno, dal momento che PARTE gli ha dato esecuzione vendendo la quota a sua figlia PARTE e ben potendo, in base a esso, determinare il prezzo di vendita.

La lettura combinata del mandato, della promessa di pagamento e delle scritture in atti, consente invece di dare un contorno agli accordi delle parti. Invero, considerando che:

- il mandato (doc. 4) non specificava se la cessione avrebbe dovuto essere effettuata a favore di un terzo o dello stesso mandatario – il quale,

dunque, avrebbe potuto sia acquistare in proprio che vendere a un altro soggetto;

- PARTE aveva chiesto di inserire la cessione negli accordi di separazione, rinunciandovi poi solo per il consiglio di natura fiscale dato dall'avvocato (doc. 6); e, in tal caso, la cessione non avrebbe potuto essere effettuata che in favore dello stesso PARTE diversamente integrando una vicenda contrattuale totalmente avulsa dai rapporti tra i coniugi;
- in ogni caso, ossia chiunque fosse stato l'acquirente, PARTE aveva promesso alla PARTE (*"in relazione (...) alla la SOCIETA' srl, ti confermo che la tua partecipazione del 10%, pari a circa € [REDACTED] (euro sessantamila), ti verrà pagata non appena ne avrò la possibilità"* – doc. 7) di pagarle quell'importo, con evidente riferimento a un criterio di determinazione del prezzo ancorato al patrimonio netto della Società (aggirantesi appunto intorno ai [REDACTED] euro).

Se ne deduce che, in forza degli accordi scritti e di quelli *verbis*, PARTE avrebbe potuto acquistare personalmente la quota della moglie o venderla a un terzo – in ambedue i casi, avvalendosi della procura rilasciatagli – in ogni caso pagando alla venditrice una somma commisurata al valore di mercato della partecipazione, e non al suo valore nominale.

Il mandato è stato poi eseguito con vendita al terzo (la figlia PARTE ma il fatto di aver ceduto la quota a un prezzo inferiore non ha fatto venir meno l'obbligo da lui parallelamente assunto, e affermato – o ribadito – nella promessa, di pagare a lei la somma di circa € [REDACTED]

Ciò detto, la promessa, integrando la fattispecie disciplinata dall'art. 1988 CC, determina l'onere del promittente di dimostrare l'insussistenza di un rapporto sostanziale da cui scaturirebbe l'obbligazione, oppure di dimostrare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo della stessa.

PARTE però, non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Quanto al rapporto sottostante, anzi, è da rilevare che la promessa è titolata perché fa riferimento alla cessione della quota della PARTE in la SOCIETA' e trova conferma nel mandato a vendere nonché nell'intenzione palesata dallo stesso convenuto (poi non concretizzatasi) di inserire i relativi accordi nelle condizioni di separazione (*"la [REDACTED] [l'avvocata che seguiva la procedura di separazione] mi ha detto di non scrivere ciò [il riferimento è a quella stessa dichiarazione circa i [REDACTED] della la SOCIETA' contenuta nel doc. 7*

visto sopra] *nell'istanza di separazione perché ne scaturirebbero altre tasse, e io non ho intenzione di pagare ancora di più*). L'esistenza del rapporto sostanziale al quale si riferisce la promessa, dunque, è certa, e riguarda proprio il trasferimento della partecipazione della PARTE in la SOCIETA' con obbligo di PARTE di corrispondere alla ex moglie la somma di circa € [REDACTED]

Con riguardo all'esistenza di una causa di estinzione dell'obbligazione, PARTE non ha dato prova del pagamento, ma ha accennato a molteplici ragioni di credito che lui stesso, o la la SOCIETA' potrebbero vantare nei confronti della PARTE sennonché, mentre i debiti dell'attrice verso la Società non hanno alcuna incidenza nei rapporti tra le parti, neppure gli eventuali crediti personali di PARTE possono avere qui rilievo, poiché per essi il convenuto non ha sollevato né domande riconvenzionali né eccezioni di compensazione – donde l'irrilevanza delle prove testimoniali chieste dal convenuto per dimostrarli, non operando la compensazione d'ufficio (art. 1242 cc), se non nel caso, qui non ricorrente, della compensazione impropria (*ex multis*, Cass. 33872/22).

Il convenuto, inoltre, ha sostenuto che la somma promessa sarebbe stata ricompresa negli accordi di separazione o di divorzio, ma la difesa non convince: gli accordi di separazione, infatti, sono precedenti alla promessa, risalendo al [REDACTED] dunque, non è possibile che essi contenessero la regolamentazione di quel debito di circa € [REDACTED] che PARTE quattro mesi più tardi, avrebbe riconosciuto e promesso di saldare.

Il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio (del 2016, quindi successivo alla vendita della quota) prevede sì la corresponsione dal PARTE alla PARTE della somma di € [REDACTED] ma nulla autorizza a ritenere che, in essa, sia compreso anche l'importo conseguito alla vendita della quota: vi si legge, al contrario, che *“le parti intendono ... confermare le condizioni di separazione”* (dalle quali il rapporto societario era stato espunto), con alcune variazioni, tra le quali, appunto, il pagamento della *“somma una tantum di € [REDACTED] (...) in luogo dell'assegno periodico di mantenimento”*; dunque, quella somma semplicemente sostituiva l'assegno periodico, con la stessa funzione da questo precedentemente assolta, non contenendo il ricorso alcun accenno a diritti e obblighi derivanti dal rapporto sociale.

A questo punto, preso atto dell'ammontare – non contestato – del patrimonio netto della la SOCIETA' all'epoca della cessione (€ [REDACTED] deve accogliersi la domanda con la condanna di PARTE a pagare alla

attrice, a titolo di adempimento, la somma di € [REDACTED] oltre interessi con decorrenza dalla messa in mora del [REDACTED]

Ogni altra questione, afferente alle domande subordinate proposte contro PARTE [REDACTED] (a parte quanto si dirà dell'azione di ingiustificato arricchimento), è assorbita.

*

(II) Le domande nei confronti di PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED]

Le domande di nullità, annullamento o revoca dei contratti di vendita della quota (quello del 2014 da PARTE [REDACTED] quale procuratore della attrice, a PARTE [REDACTED] e quello del 2018 da PARTE [REDACTED] a PARTE [REDACTED] in proprio) sono proposte nei confronti dei due convenuti anch'esse solo in via subordinata; pertanto, essendo accolta la domanda principale, non possono essere esaminate nel merito.

Ciò non ha ripercussioni sulla disciplina delle spese di lite con riguardo alla posizione di PARTE [REDACTED] che dovrà sostenerle essendo già risultato soccombente. Relativamente alla posizione di PARTE [REDACTED] invece, occorre fare un ragionamento più articolato.

È stato affermato che *“In tema di interpretazione delle domande giudiziali, il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire”* (Cass. 19435/2018).

Nel nostro caso, le domande di annullamento dei contratti (svolte contro ambedue i convenuti) sono compatibili con quella di adempimento (svolta contro il solo PARTE [REDACTED] rispondendo a finalità diverse, da un punto di vista logico, e ciò porterebbe a intendere quella proposizione “subordinata” come rinuncia preventiva alla domanda, condizionata all'accoglimento della principale - il quale, di per sé, astrattamente non comporterebbe, in assenza della subordinazione, il venire meno dell'interesse teorico della parte alla pronuncia sulla validità del contratto: con il che, essendosi verificata la condizione, si dovrebbe solo prendere atto della rinuncia e, conseguentemente, affermare la soccombenza dell'attrice nel merito.

Tuttavia, dallo stesso contenuto degli accordi come sopra ricostruito risulta evidente che l'attrice non ha, nel concreto, alcun interesse a rientrare nella titolarità della sua ex quota in la SOCIETA' né a che questa sia ceduta a una

determinata persona anziché a un'altra, essendo invece interessata solo a non perdere il suo valore (di mercato): ottenendone l'equivalente monetario concordato con PARTE o tornando in possesso della quota stessa.

Ciò porta a dire che, una volta accolta la domanda principale di adempimento svolta nei confronti di PARTE l'interesse perseguito dalla attrice è soddisfatto.

La Corte di legittimità insegna che *“La figura del cd. assorbimento ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente –rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione-, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. E', invece, configurabile l'assorbimento in senso improprio quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione”* (Cass. 13534/2018; conforme, ex multis, Cass. 26507/2023).

Facendo applicazione di questo principio, si deve allora affermare che anche le domande di accertamento della nullità o annullamento dei due trasferimenti della quota sono “assorbite” (in senso proprio), avendo PARTE conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, il che determina la non necessità di esaminarle nel merito.

Occorre però considerare che PARTE è stata evocata in giudizio solo in relazione a queste domande, qui ritenute assorbite (oltre che alla domanda di arricchimento, di cui *infra*) e ciò, ai fini delle spese di lite, comporta la necessità di individuare un criterio per stabilire a chi debbano far carico.

Ritiene il collegio che, poiché l'assorbimento ha come effetto il venir meno di una ragione di contesa, debba procedersi alla valutazione della cd. soccombenza virtuale (che è *“statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio”*: Cass. 21977/2018).

Si osserva, allora, che la domanda di nullità dei contratti (di acquisto della quota della PARTE e sua successiva rivendita al padre) per difetto di causa era infondata, perché la compravendita ha una causa tipica e ben

riconoscibile, neppure l'attrice ipotizzandone la simulazione, né potendosene inferire una diversa natura dal prezzo di vendita, fatto pari al valore nominale della quota e, dunque, non di per sé qualificabile come irrisorio o simbolico.

Di seguito, infondata è anche la domanda di annullamento per conflitto di interessi del procuratore: dovendosi ritenere, in primo luogo, insussistente il conflitto, dal momento che gli accordi delle parti avevano già stabilito l'ammontare della somma da riversare alla PARTE qualunque fosse stato il prezzo di vendita stabilito nel contratto di cessione; e considerando, in ogni caso, che la potenziale coincidenza della posizione di PARTE come venditore e, insieme, acquirente, era ben conosciuta e accettata dalla mandante, la quale ritenne di conferire al marito il potere di non solo di vendere al prezzo da lui fissato, con promessa di rato e valido, ma anche all'occorrenza, come si è visto, di acquistare in proprio, essendo lui, oltre tutto, l'unico soggetto all'epoca interessato all'acquisto.

Infondata è anche l'azione revocatoria ex art. 2901 CC, non foss'altro perché non è stato posto in essere da PARTE (con la partecipazione di PARTE quale debitore della PARTE alcun atto di disposizione del suo patrimonio).

Infine, la domanda di arricchimento è improponibile (art. 2042 CC), mancando il presupposto della residualità rispetto a ogni altra azione: la PARTE poteva invero domandare (come ha fatto) l'adempimento degli accordi raggiunti con PARTE

Ai fini delle spese, ciò comporta l'addebito all'attrice di quelle sostenute dalla convenuta PARTE. L'affermata improponibilità della domanda di arricchimento, invece, non incide sulla posizione di soccombenza di PARTE

La liquidazione è operata in applicazione del DM 147/2022:

- in favore di PARTE e a carico di PARTE avuto riguardo allo scaglione di valore superiore a € [REDACTED] parametri minimi in considerazione della scarsa complessità della causa e della prossimità della somma richiesta al minimo di tariffa;
- in favore di PARTE e a carico di PARTE PARTE avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile di media complessità, parametri medi.

Non si ravvisano i presupposti di condanna della attrice ai sensi dell'art. 96 CPC, chiesta dai convenuti; infatti, *“L'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo*

comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite..." (Cass. ord. 32090/2019); nel nostro caso, PARTE risulta vincitrice nei confronti di PARTE mentre la sua soccombenza nei confronti di PARTE è meramente virtuale e valutata incidentalmente ai fini delle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

1. condanna PARTE a pagare ad PARTE la somma di € [REDACTED] a titolo di adempimento, oltre interessi legali con decorrenza dal [REDACTED]
2. dichiara assorbita ogni altra domanda nei confronti di ambedue i convenuti, ad eccezione di quella di cui al successivo capo 3.;
3. dichiara improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento;
4. condanna PARTE a rifondere alla attrice le spese del giudizio, liquidate in € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per compensi professionali ed € [REDACTED] per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge;
5. condanna PARTE a rifondere a PARTE le spese del giudizio, liquidate in € [REDACTED] per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.

Firenze, 15 maggio 2025

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani